



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali

Via Mantova, 16 - 38122 Trento  
Tel. 0461/497700 - Fax 0461/497757  
e-mail: serv.autvalamb@provincia.tn.it  
PEC: serv.autvalamb@pec.provincia.tn.it

SPETTABILE  
ENAC  
VIALE CASTRO PRETORIO, 118  
00185 ROMA  
[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

e p.c. AL  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44  
00147 ROMA  
[dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

AL  
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ  
CULTURALI E DEL TURISMO  
VIA DI SAN MICHELE, 22  
00153 ROMA  
[mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

AL  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI  
VIA NOMENTANA, 2  
00161 ROMA  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov)

- 9 MAG. 2016

Prot. n. S158/2016/ 241934/17.6

OGGETTO: Procedura di valutazione ambientale strategica VAS-2016-10.  
"Piano nazionale degli Aeroporti".  
Proponente: Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).  
Autorità procedente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).  
Osservazioni.

Facendo riferimento alla vs. nota di data 10 febbraio 2016 prot. n. 13882 (ns. prot. n. 67762 di data 11 febbraio 2016), con la quale è stato comunicato l'avvio della fase di consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale relativo al Piano Nazionale degli Aeroporti (di seguito PNA), si osserva quanto segue.

La comunicazione di cui sopra precisa che l'azione pianificatoria del PNA è indirizzata alla "gestione, pianificazione e programmazione dell'offerta trasportistica nazionale nel

settore aereo, riferendosi esclusivamente alla rete aeroportuale che costituisce la dotazione infrastrutturale necessaria per supportare la domanda di trasporto nel settore aereo generata ed attratta dall'Italia”.

A tal proposito, si chiede di specificare in maniera più rigorosa l'ambito geografico di riferimento del PNA e l'ambito di influenza territoriale all'interno del quale possono manifestarsi gli effetti ambientali del PNA, in modo da chiarire se gli aeroporti interessati dalle azioni di piano siano circoscritti agli scali citati dalla tabella 4-6, poiché appartenenti alla “rete aeroportuale nazionale”, oppure se siano ricompresi anche altri aeroporti aperti al traffico commerciale. In prima istanza, tuttavia, si può desumere che l'aeroporto di Trento non sia oggetto della proposta di piano, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5 c. 1 lettera c) del d.Lgs. 85/2010, che trasferisce a Regioni ed enti locali “gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione”.

Un altro aspetto che verrà preso in disamina nel PNA concerne lo stato di consistenza delle reti infrastrutturali esistenti e programmate, correlate al sistema aeroportuale e finalizzate alla sua accessibilità, nonostante la loro programmazione e pianificazione esuli dalle competenze della proposta di piano. A tal riguardo, risulta opportuno che l'analisi degli effetti generati dalle azioni del PNA sulle componenti ambientali prenda in disamina anche un'eventuale ricaduta sui flussi di traffico insistenti sugli assi stradali e autostradali di collegamento con gli scali, in funzione degli scenari prospettati.

Per quanto concerne il paragrafo 1.2 “Inquadramento normativo del Processo di VAS” del Rapporto Preliminare Ambientale che elenca gli strumenti normativi in materia di VAS, articolati per Regione o Provincia Autonoma, si riportano alcune osservazioni.

Relativamente alla Provincia di Trento, si puntualizza che le disposizioni inerenti il regolamento per l'applicazione nel territorio provinciale della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, sono riportate all'art. 11, commi 1 e 6 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10. Si ricorda inoltre che il 12 agosto 2015 è entrata in vigore la Legge provinciale per il governo del territorio (L.P. 4 agosto 2015, n. 15) che abroga, ad eccezione di alcuni articoli enumerati all'art. 124 comma 2 lettera a) della legge medesima, la legge urbanistica provinciale 2008 (L.P. 4 marzo 2008, n. 1). Si ritiene opportuno citare anche l'art. 17 della Legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 (L.P. 17 settembre 2013, n. 19) che ai commi 3 e 4 disciplina il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti in caso di piani o programmi sottoposti a valutazione strategica che rientrino al contempo tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
- ing. Giancarlo Anderle -

MB/mr